

FORNITURA DI N. 3 PIATTAFORME INFORMATICHE PER L'ACCELERAZIONE E L'EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA APERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

CIG: 911989469B

CONTRATTO DI APPALTO

SOMMARIO

PREMESSE	3
1 GLOSSARIO	3
2 OGGETTO E TERMINI	3
3 IMPORTO CONTRATTUALE	3
4 RESPONSABILITÀ E GARANZIE DELL'OPERATORE	4
5 PERSONALE DELL'OPERATORE	4
6 VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	4
7 PENALI	4
8 MODIFICHE E VARIANTI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE	5
9 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO	5
10 CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	5
11 RECESSO	6
12 RISOLUZIONE	6
13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	6
14 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	6
15 INCOMPATIBILITÀ	7
16 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	7
17 CAUZIONE	8
18 SUBAPPALTO	8
19 DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE	8
20 FORO COMPETENTE	8

PREMESSE

Le clausole di cui alle presenti condizioni contrattuali generali, gli atti e i documenti ivi richiamati ed allegati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

I rapporti giuridici fra l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere e l'operatore economico dell'appalto saranno regolati:

1. dalle condizioni contenute nella seguente documentazione allegata al presente Contratto: Determina a contrarre n. 164 del 1° marzo 2022 e allegato Capitolato Speciale d'Appalto; Offerta presentata da SEI CONSULTING S.p.A. nell'ambito della RDO aperta su MePA n. 2948488; Determina di aggiudicazione della fornitura n. 913 del 19 settembre 2022;
2. dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
3. dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ove applicabile;
4. dalle norme del Codice civile.

1 GLOSSARIO

Di seguito è riportata una tabella di riferimento per i termini maggiormente utilizzati nel presente documento.

TERMINI	DEFINIZIONI
USRC	Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
Contratto	L'atto, stipulato dall'USRC con l'Operatore, che contiene l'insieme delle prescrizioni, termini e condizioni relative all'esecuzione dell'appalto
Capitolato	Il Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla Determina a contrarre n. 164 del 1° marzo 2022
Direttore dell'esecuzione	Il dott. Fabio Di Vito, nominato con Determina n. 913 del 19 settembre 2022
Operatore	SEI CONSULTING S.p.A., con sede legale in Via delle Industrie, snc - 73014 Gallipoli (LE), P. IVA 04249960750
Giorno	Si intendono giorni solari e consecutivi, salvo che non sia diversamente specificato
Responsabile della fornitura	La persona fisica, nominata dall'Operatore, quale referente ai fini dell'esecuzione dell'appalto nei confronti dell'USRC
Codice	Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

2 OGGETTO E TERMINI

Il Contratto ha per oggetto la fornitura di tre piattaforme digitali per l'efficientamento e l'accelerazione dei processi relativi alla ricostruzione privata post sisma 2009, finalizzate all'acquisizione e alla gestione automatizzata delle istanze, così come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato.

L'esecuzione del predetto appalto avrà avvio con la stipula del presente Contratto e la relativa durata sarà condizionata al rispetto dei tempi di consegna previsti dall'art. 9 del Capitolato, la manutenzione delle piattaforme avrà la durata di 6 mesi a decorrere dalla consegna delle 3 piattaforme completate.

3 IMPORTO CONTRATTUALE

L'USRC corrisponderà all'Operatore l'importo complessivo di € 87.171,92 (ottantasettemilacentosettantuno/92), pari ad € 71.452,40 oltre IVA del 22% (€ 15.719,52), così come offerto dall'operatore in sede di RDO aperta e indicato nella Determina di aggiudicazione della fornitura n. 913 del 19 settembre 2022. Il predetto importo si intende fisso

ed invariabile per tutto il periodo di validità del Contratto e verrà corrisposto secondo le modalità e le scadenze di cui al successivo articolo 9.

4 RESPONSABILITÀ E GARANZIE DELL'OPERATORE

L'Operatore assume nei confronti dell'USRC la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. Sono a carico dell'Operatore gli oneri e i rischi relativi all'espletamento dell'attività oggetto del Contratto, incluse tutte le spese inerenti allo svolgimento della fornitura richiesta.

L'Operatore è obbligato ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, fornendone garanzia nei termini di legge, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le direttive dell'USRC. È comunque fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti.

L'Operatore si impegna altresì ad adottare ogni cautela al fine di evitare danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, derivanti e/o connessi all'esecuzione del Contratto di cui è responsabile, anche riguardo a beni pubblici e privati.

L'Operatore si impegna a comunicare all'USRC, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile della fornitura e le relative variazioni. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore dell'USRC per qualsivoglia richiesta inerente al Contratto.

5 PERSONALE DELL'OPERATORE

L'Operatore è tenuto ad organizzare direttamente il personale addetto all'esecuzione del presente Contratto; è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia assicurativa, di assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

Per le prestazioni richieste, l'Operatore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge 10 dicembre 2014, n. 183 e successivi decreti attuativi, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente Contratto e suoi allegati.

È a carico dell'Operatore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette alla fornitura e dei terzi, dandone all'USRC, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori.

In caso di inadempienze contributive e retributive da parte dell'Operatore, l'USRC si atterrà a quanto disposto dall'art. 30, commi 5 e 6, del Codice.

6 VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Alla data di ultimazione delle prestazioni oggetto dell'appalto e nel rispetto del cronoprogramma e dei tempi di consegna previsti all'art. 9 del Capitolato, l'Operatore presenterà all'USRC il consuntivo delle attività rese. Il documento è soggetto a verifica da parte dell'USRC. Successivamente, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del Codice, il RUP rilascerà apposito "Certificato di regolare esecuzione delle prestazioni" previa verifica che l'oggetto del Contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

7 PENALI

L'Operatore prende atto che eventuali ritardi nella esecuzione delle prestazioni anche dovuta a vizi, inesattezze e irregolarità rispetto a quanto previsto nel Capitolato comporteranno l'applicazione a suo carico di una penale. In particolare, per ogni giorno di ritardo maturato rispetto ai tempi previsti all'art. 9 del Capitolato per la consegna di ogni singola piattaforma verrà applicata una penale pari all'1% dell'intero importo contrattuale.

Al fine di procedere all'applicazione delle penali, le inadempienze contrattuali saranno oggetto di una contestazione scritta dell'USRC, cui l'Operatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni scritte e documentate entro 5 giorni lavorativi dalla notifica. Le penali sopra indicate verranno inderogabilmente applicate se l'Operatore non avrà fornito

alcuna giustificazione probante entro il termine previsto per le controdeduzioni o se le giustificazioni fornite, a insindacabile giudizio dell'USRC, saranno considerate insufficienti o inadeguate. La decisione verrà assunta dal RUP e notificata per iscritto all'Operatore.

L'USRC si riserva di applicare le penali fino ad un importo massimo pari al 10% dell'importo totale contrattuale. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Operatore ecceda il 10% del corrispettivo globale, l'USRC ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

L'esecuzione in danno non esimerà comunque l'Operatore da eventuali ulteriori responsabilità civili.

Per l'applicazione delle penali, l'USRC si riserva la facoltà di compensare il credito con quanto dovuto all'Operatore ovvero di effettuare una ritenuta sulla cauzione prestata dall'Operatore che, nel caso, dovrà essere reintegrata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice.

8 MODIFICHE E VARIANTI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE

L'USRC potrà richiedere all'Operatore le modifiche, nonché le varianti, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106, comma 1, del Codice.

Ogni deroga alle condizioni contrattuali del presente documento deve essere concordata tra le parti. L'Operatore, pertanto, non può, senza preventiva autorizzazione scritta dell'USRC, apportare aggiunte, modifiche, variazioni o soppressioni di qualsiasi natura che, se non preventivamente autorizzate dallo stesso, saranno considerate come non apposte; fermo restando il diritto dell'USRC a risolvere il rapporto e ad agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice, l'USRC potrà apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo contrattuale complessivo, alle stesse condizioni stabilite nel Contratto stesso.

In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente Contratto, l'Operatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.

9 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato al precedente articolo 3, le somme saranno erogate in quattro soluzioni, ciascuna entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'Operatore, secondo lo stato di avanzamento dell'esecuzione così descritta:

- 30% dell'importo di aggiudicazione all'atto della consegna di ciascuna piattaforma;
- il restante 10% sarà fatturato al termine dell'esecuzione dell'appalto.

Le fatture elettroniche, trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), dovranno essere intestate all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, Piazza Gemona, 1, Villaggio S. Lorenzo, 67020 - Fossa (AQ), Codice Fiscale: 93068570667, e dovranno far riferimento al Codice Unico Ufficio: UFHM6K.

Ai fini di ogni pagamento, l'USRC provvederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), nonché ad effettuare la verifica di inadempimenti tributari di cui all'art. 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Il bonifico, previo accertamento dell'USRC delle prestazioni svolte, verrà effettuato sul conto corrente intestato all'Operatore, nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, l'USRC potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Operatore a qualsiasi titolo.

10 CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In merito alla cessione del credito, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del Codice ad esclusione di quanto previsto al penultimo capoverso del medesimo comma in ordine all'accettazione preventiva della cessione.

È fatto, altresì, divieto all'Operatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

11 RECESSO

L'USRC ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'Operatore con comunicazione a mezzo PEC.

In caso di recesso in corso di esecuzione del Contratto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 109 del Codice.

L'Operatore contraente rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

12 RISOLUZIONE

Essendo la stipula del presente Contratto condizionata all'esito della verifica sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, in caso di perdita di detti requisiti da parte dell'Operatore in fase di esecuzione del Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000. In tale ultimo caso, l'USRC avrà la facoltà di applicare una penale pari al 10% del corrispettivo contrattuale, fermo restando il diritto ad agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Si conviene altresì che l'USRC, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore con comunicazione a mezzo PEC, nel caso di violazione dei seguenti: art. 4 "Responsabilità e garanzie dell'Operatore"; art. 6 "Verifica della regolare esecuzione delle prestazioni"; art. 10 "Cessione del credito e divieto di cessione del Contratto"; art. 14 "Obblighi di riservatezza"; art. 16 "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari"; art. 19 "Danni e responsabilità civile".

In caso di inadempimento dell'Operatore alle obbligazioni previste nel Contratto e nel Capitolato, ad esclusione di quanto previsto ai precedenti commi, l'USRC potrà risolvere il rapporto ai sensi dell'articolo 1454 c.c., decorsi inutilmente 8 giorni solari dalla relativa diffida ad adempiere da inviarsi all'Operatore a mezzo PEC, salvi ed impregiudicati eventuali ulteriori rimedi di legge.

13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento generale sulla protezione dei dati (personali)/GDPR Regolamento (UE) 2016/679, l'Operatore dichiara di essere informato in modo pieno ed esaustivo circa: **(i)** le finalità e le modalità dei trattamenti dei propri dati personali liberamente comunicati all'atto di accettazione ovvero nel corso di esecuzione del Contratto; **(ii)** la registrazione di tali dati su supporti elettronici protetti e trattati in via del tutto riservata dall'USRC per le proprie finalità istituzionali e comunque connesse o strumentali alle proprie attività; **(iii)** la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati nonché le conseguenze in caso di rifiuto di rispondere; **(iv)** l'ambito di diffusione ed i soggetti e le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati tali dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o di Incaricati; in particolare, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (D.Lgs. 33/13, L. 190/2012 e D.Lgs. 97/2016), alcuni dati relativi ai contratti, sono pubblicati e diffusi tramite il sito internet www.usrc.it; **(v)** Titolare del trattamento è l'USRC, con sede in Villaggio S. Lorenzo, 67020 - Fossa (AQ), in persona del proprio Titolare *pro tempore*, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e chiedere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@usrc.it.

14 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Operatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'USRC, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del Contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'USRC, di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso dell'esecuzione contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del

Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

In particolare, l'Operatore, si impegnerà:

- (i) a non divulgare notizie relative all'USRC di cui sia venuto a conoscenza, né ad eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni;
- (ii) ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico;
- (iii) a richiamare all'attenzione dei propri dipendenti e di tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato l'art. 326 del Codice Penale rubricato "*rivelazione e utilizzazione dei segreti d'ufficio*" che punisce la violazione o l'uso illegittimo di notizie riservate;
- (iv) ad osservare la massima riservatezza nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ("*Codice in materia di protezione dei dati personali*") e del Regolamento UE n. 2016/679.

L'Operatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori dei predetti obblighi di riservatezza.

15 INCOMPATIBILITÀ

L'Operatore dichiara espressamente che il Contratto è stipulato nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 *ter*, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, l'Operatore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

16 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Operatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal Contratto, si conviene che l'USRC, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 *bis*, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore a mezzo PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Operatore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga parimenti, ai sensi dell'art. 3, comma 8, terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subfornitori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Operatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente Contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili al Contratto stesso.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Operatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Operatore, mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato dell'Operatore medesimo, riportando il CIG dallo stesso comunicato.

17 CAUZIONE

La cauzione prestata dall'Operatore a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il Contratto, costituita ai sensi dell'art. 103 del Codice, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, previa deduzione di crediti dell'USRC verso l'Operatore.

L'Operatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto stesso, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del USRC.

L'USRC ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni subiti, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Operatore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

L'USRC ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi contrattuali, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, l'Operatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il USRC si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta dell'USRC. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'USRC ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del Codice.

18 SUBAPPALTO

In ragione della natura dei servizi richiesti, non sarà ammesso il subappalto né la cessione delle prestazioni oggetto del Contratto a pena di risoluzione del medesimo.

19 DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Operatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Operatore stesso quanto dell'USRC e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

20 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia inerente il Contratto ovvero i rapporti tra l'USRC e l'Operatore sarà competente in via esclusiva il foro de L'Aquila (AQ), anche in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.

Fossa, 22 settembre 2022.

Documento firmato in via digitale